

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE MEZZARIA

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

MEZZARIA Associazione di Promozione Sociale si costituisce il 15/07/2021 nella sede amministrativa e legale in via Mezzanotte 84, Pergola, PU.

Il presente statuto, nel rispetto delle norme vigenti, stabilisce che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è escluso ogni scopo di lucro.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

La APS **agisce nel rispetto del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117** e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La sua durata è illimitata.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

MEZZARIA APS opera nel territorio della **Regione Marche**, ma può altresì agire sul **territorio nazionale**.

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso le attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

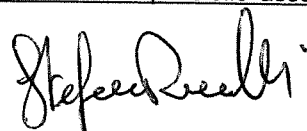
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, attività finalizzate a:

- Creare, promuovere e diffondere la cultura in ogni suo ambito, compreso quello enogastronomico;
- Facilitare il contatto e il rapporto tra chi produce cultura e chi ne usufruisce;
- Diffondere la cultura attraverso una costante ed attiva interrelazione con i mezzi di informazione e mediatici, in modo da dare massima visibilità ad eventi, manifestazioni ed iniziative;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura, un sollievo al proprio disagio;
- Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

Le attività sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e, prevalentemente, tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori



dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

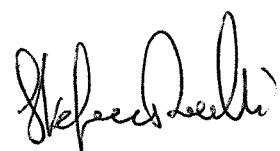
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 – COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

Nel rispetto dei fini della APS e per la loro realizzazione e nell'intento di agire in favore della collettività, vengono perseguiti anche i seguenti compiti:

- Organizzare eventi, mostre, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- Promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:
 - Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
 - Programma, produce e gestisce dal principio alla fine l'attività culturale tramite i mezzi e le attività convenzionali nel rispetto della normativa vigente;
 - Organizzazione di eventi culturali e enogastronomici;
 - Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.
- L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni specializzati a seconda delle necessità dell'Associazione;
- Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate possono essere svolte in sede o gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità;
- Gestire direttamente spazi deputati o interi stabili dati in gestione all'Associazione per i suoi scopi;
- Svolgere attività definite dalle vigenti disposizioni di legge come commerciali, purché in via sussidiaria e strumentale, necessarie al raggiungimento degli scopi sociali associativi. In tal caso gli eventuali utili – al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali – andranno investiti nella APS per contribuire a coprirne le spese di gestione e/o migliorarne l'efficienza nello svolgimento delle attività istituzionali;
- Scambi internazionali;
- Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;



- L'associazione, potrà inoltre:
 - o svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel suo Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
 - o Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
 - o Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
 - o Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
- Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Art. 4 – GLI ASSOCIATI

All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci: persone fisiche e persone giuridiche, private, senza scopo di lucro o economico.

Visto l'art. 35 co. 3 del d.lgs. 117/2017 è possibile prevedere l'ammissione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Sono membri dell'Associazione i 7 soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, questa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Sono ammessi soci minorenni, previo consenso autorizzato e firmato dei loro tutori legali.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Possono aderire tutti coloro che condividono le finalità associative. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

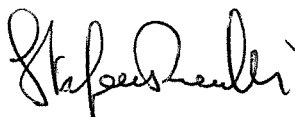
Art. 5 – I SOCI – specifiche

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori
- amministratori
- volontari
- onorari.

Soci fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci amministratori: sono coloro, anche diversi dai soci fondatori, che prendono in carico una delle funzioni spettanti agli Organi Amministrativi e, in ultima analisi, entrano a far parte del Consiglio Direttivo. Nel rispetto delle



norme in materia di Terzo Settore, possono accedere a forme contrattuali retribuite grazie allo svolgimento di determinate attività a favore dell'associazione.

Soci volontari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e versando le quote associative.

Soci onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I Soci hanno il diritto di visitare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori sono in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche, o in un numero di tre nel caso di soci rappresentanti altre APS.

È consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Diventare Socio

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel **libro dei soci** dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale rieiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

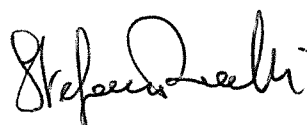
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 2 mesi dallo scadere della data di rinnovo;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, conseguita presentando domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 60° giorni dalla presentazione. Tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso. A tale mancata accettazione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Art. 6 – I SOCI VOLONTARI e RAPPORTI ECONOMICI

In conformità dell'art. 5 del C.T.S. in vigore, l'Associazione si avvale dell'aiuto di **volontari**, associati o non associati, iscritti in un apposito registro anno per anno, dato il loro numero variabile ma mai inferiore a 7, che



4

svolgono la loro attività in modo non occasionale in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo (commi 3-4 art. 17 D.Lgs 117/2017), nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. Secondo l'art. 17, c 4, D Lgs 117/17 viene riconosciuto ai volontari un rimborso fino a 10 euro al giorno, per un massimo di 150 euro al mese, per quei costi che seppur sostenuti non si riescono a dimostrare. Il Consiglio Direttivo si riserva di deliberare in anticipo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è consentita tale modalità di rimborso. Solo in questo caso il volontario presenta un'autocertificazione per dichiarare, pena la querela per dichiarazioni false, le spese sostenute.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare il CTS e pertanto non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 7 – OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8 – ESCLUSIONE RECESSO DEI SOCI

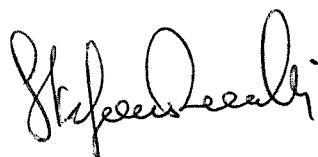
L'esclusione dei soci è deliberata dal C.D. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e il C.D. ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati . Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.



Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Art. 9 – PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le **risorse economiche** per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. **quote** e contributi degli associati;
2. **eredità, donazione e legati**;
3. **contributi** dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. **contributi** dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da **prestazioni di servizi** convenzionati;
6. **proventi delle cessioni** di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo **svolgimento di attività economiche di natura commerciale**, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. **erogazioni liberali** degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il **fondo comune**, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. Ne è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte e/o legittimate per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'**esercizio finanziario** dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di **interesse generale prestate (art.5 Codice Terzo Settore)**, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del **rendiconto annuale**, il C.D. dell'associazione, documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività (ex art 6 D.lgs. 117/17).

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte per legge (art.148, co. 8 lettera a del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Stefano Reuli 6

Art. 10 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio, o il rendiconto di cassa (soglia inferiore a 220 mila € di entrate), è predisposto dall'organo di amministrazione (e.g. Consiglio Direttivo) e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il R.U.N.T.S entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 11 – ASSENZA DI FINI DI LUCRO

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Restano comunque previste, laddove le norme vigenti e le necessità associative si incontrino, le stipule di contratti tra l'Associazione e terzi, anche non soci, che possano prevedere un compenso per i servizi attivi svolti in suo favore o quello dei suoi soci.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione

- L'assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo
- l'Organo di Revisione
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

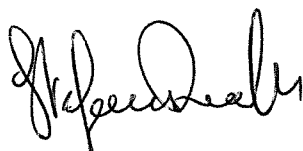
Art. 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 1 mese nel libro dei soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe, pena il decadimento del diritto di voto per l'anno in corso.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o, preferibilmente, informatica, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

Se, a seguito della richiesta degli associati, gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (art. 20 c.c.).

L'assemblea è un organo deliberante. le decisioni:

- a) sono adottate a maggioranza di voti (quorum deliberativo);
- b) con la presenza di almeno la metà degli associati (quorum costitutivo).

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

È previsto un quorum particolare: per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto (presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti); per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio (voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati).

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per deliberare lo **scioglimento dell'associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (vedi art. 16 del presente Statuto).

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il

 8

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs117/2017.

Art. 15 - VOTO

Le votazioni, quando in presenza, possono avvenire per alzata di mano o con scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio. In caso di emergenza o per motivi legati alla distanza, gli associati possono partecipare utilizzando mezzi digitali e il loro voto, quando palese o affidato a questionari elettronici, sarà comunque valido.

Art. 16 – REGISTRAZIONE ASSEMBLEE

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di Amministrazione, che prende il nome di Consiglio Direttivo o di Amministrazione, è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. Si tratta pertanto di un gruppo di persone che amministrano il patrimonio o fondo comune e che gestiscano l'ente. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure il C.D. può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimarrà in carica fino allo scadere della carica dell'Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono richiedere l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi: nome, cognome, luogo e la data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Gli amministratori sono responsabili verso l'associazione secondo le norme di mandato, con esclusione dalla responsabilità dell'amministratore che non ha partecipato all'atto che ha causato un danno all'ente: tal esclusione non sussiste nel caso in cui, conoscendo la formazione dell'atto, l'amministratore non abbia fatto presente il proprio dissenso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea degli Associati e curare l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- predisporre e compila il bilancio o rendiconto di fine esercizio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni, accogliendole o respingendole, e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- Curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro e di collaborazione; conferire mandati di consulenza;
- Fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;

 9

- Stabilire le norme di utilizzo degli impianti, delle strutture e delle attrezzature dell'associazione;
- Elaborare un piano di attività da sottoporre all'assemblea;
- Aprire i rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'associazione; sottoscrivere contratti per finanziamento e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'associazione;
- Eseguire le prestazioni a loro demandate dall'assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione (i.e. il C.D.) è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato, con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri; anche se collegati per mezzo digitale/informatico.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti almeno in forma digitale a cura del Segretario o da chi ha svolto le sue funzioni (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 19 – PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli art.16-17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

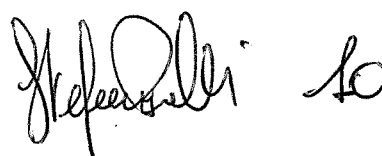
Sarà il Consiglio Direttivo a fissare i compensi in proporzione al lavoro svolto, le ore impiegate, le competenze necessarie. Sarà inoltre compito del CD stabilire la forma contrattuale più opportuna per l'inquadramento di tali rapporti di lavoro. Diversamente, le spese vive possono essere sempre rimborsate ai soci dietro presentazione delle ricevute.

Art. 20 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. P.' followed by a stylized flourish.

Art. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ancona.

Art. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Art. 23 – NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

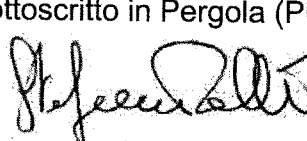
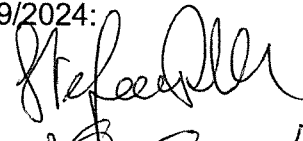
1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 24

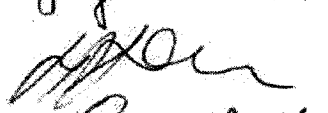
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Pergola (PU) il 05/09/2024:

Presidente:

Vice Presidente:

Tesoriere:

